



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MURELLI, CANTÙ, MINASI, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, Claudio BORGHI, CANTALAMESSA, CENTINAIO, DREOSTO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, PAGANELLA, PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI, ROMEO, SPELGATTI, STEFANI, TESTOR e TOSATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2022

Disposizioni in materia di semplificazione per i ricorsi amministrativi
in materia di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge reca una serie di interventi tesi a semplificare i ricorsi amministrativi in materia di lavoro. La vigente disciplina è strettamente connessa all'istituto del silenzio-rigetto. Ciò nel tempo ha snaturato la finalità dello strumento del riesame amministrativo dei provvedimenti. Con esso, nel rispetto dei principi costituzionali, si intendeva perseguire l'efficienza e il buon andamento dell'azione pubblica attraverso l'emissione di atti che, tenendo conto delle ragioni esposte dai cittadini e dalle imprese, consolidassero l'azione pubblica con ulteriori elementi utili ad affermarne la legittimità (così da determinare una seria azione di deterrenza delle liti) ovvero evitassero il contenzioso giudiziale in caso di soccombenza della pubblica amministrazione.

Nella prassi applicativa, però, l'uso distorto dell'istituto del silenzio-rigetto fa sì che l'avvio dei ricorsi amministrativi rappre-

senti soltanto un ulteriore rallentamento burocratico prima di procedere all'impugnativa del provvedimento in sede giudiziale, a svantaggio dei cittadini e delle imprese e con un danno per la gestione della cosa pubblica.

In questa prospettiva risulta necessario dare nuovo slancio all'azione amministrativa attraverso il superamento del silenzio-rigetto in favore di sistemi di semplificazione e di snellimento del procedimento amministrativo che prevedano l'emissione di provvedimenti amministrativi in tempi celeri e certi, decorsi i quali il silenzio deve rappresentare esclusivamente una condizione di accoglimento delle istanze della collettività. Per permettere alla pubblica amministrazione di adeguare il proprio assetto organizzativo, si prevede che le modifiche introdotte dal presente disegno di legge abbiano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ricorsi amministrativi all'INPS e all'INAIL)

1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Trascorsi novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, esso si intende accolto »;

b) all'articolo 47, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Trascorsi novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, esso si intende accolto »;

c) all'articolo 50, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Trascorsi novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, esso si intende accolto ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le modifiche necessarie all'articolo 5, comma 1, del regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la composizione del contenzioso in ma-

teria di premi per l'assicurazione infortuni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 2, le parole: « si intende respinto » sono sostituite dalle seguenti: « si intende accolto »;

b) all'articolo 17, comma 2, le parole: « si intende respinto » sono sostituite dalle seguenti: « si intende accolto ».

Art. 2.

(Efficacia delle disposizioni)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai ricorsi amministrativi presentati successivamente al 1° gennaio 2024.